



## PROVINCIA DI FERRARA

### CONSIGLIO PROVINCIALE

Verbale n. **55/2018** - seduta del 24/10/2018

**OGGETTO:**

**LEGGE REGIONALE 24/2017 ART. 47 DGR 954/2018 ISTITUZIONE DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV) APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA PROVINCIA DI FERRARA NEL COMITATO URBANISTICO REGIONALE (CUR).**

In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunito alle ore 12:00 il Consiglio Provinciale.

Sono presenti alla trattazione del presente argomento n. 10 componenti su 13, assenti n. 3 come di seguito riportato:

Cognome Nome	Presenti	Assenti
TAGLIANI Tiziano – Presidente	X	
MARCHI ANDREA – Vice Presidente		X
BERTOLASI DAVIDE	X	
BOVA ALBERTO		X
BRANCALEONI ANDREA	X	
CORRADI TOMMASO	X	
FIorentini ANTONIO	X	
GUARALDI ALESSANDRO	X	
MUCCHI SABINA	X	
PIACENTINI FRANCESCA	X	
ROMANINI MARIA TERESA	X	
ROSSI NICOLA		X
SONCINI GINO	X	

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: BOVA, MARCHI, ROSSI  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa CAVALLARI ORNELLA

Scrutatori: BERTOLASI, BRANCALEONI, PIACENTINI

Il Presidente pone in trattazione l'argomento sopra indicato.

*Originale Firmato Digitalmente*

## **Proposta n. 1951/2018**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### Richiamati:

- il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale, con particolare riferimento al titolo II – “la valutazione ambientale strategica”;
- la L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, con particolare riferimento all’art. 5 comma 1, che pone in capo alle Province la competenza all’espressione del parere in merito alla compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico oggetto di esame rispetto alle condizioni di pericolosità sismica locale del territorio;
- la L. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “, con particolare riferimento all’art. 1 comma 85;
- la L.R.13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con particolare riferimento agli artt. 2 “Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale - Principi per la riforma della pianificazione territoriale” e 6 “Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste”;
- la L.R. 24/2017, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che innova in termini sostanziali la normativa urbanistica previgente, mediante l’introduzione del procedimento unico di approvazione dei Piani territoriali ed urbanistici e la relativa definizione del ruolo dei Comitati Urbanistici nelle loro diverse declinazioni territoriali;

Dato atto, nello specifico, che la suddetta Legge Regionale:

- all’art. 19 “Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione”, commi 3 e 4, stabilisce che le Province, quali autorità competenti per la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici dei Comuni/Unioni facenti parte dell’ambito territoriale di competenza, esprimano il parere motivato di cui all’art. 15, comma 1, del D.LGS. 152/2006, in sede di Comitato Urbanistico, nel corso del procedimento unico e nella fase di conclusione dell’accordo di programma in variante ai piani, acquisendo il parere di ARPAE relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame;
- al Titolo III “strumenti di pianificazione” – Capo I “Pianificazione comunale”, articoli da 30 a 39, delinea la nuova disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio, introducendo, per la pianificazione comunale, una nuova strumentazione urbanistica;

- all'art. 42 comma 2, identifica nelle Province i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni di pianificazione di area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche comunali incidenti su interessi pubblici di rilievo sovra locale;
- al Titolo III "strumenti di pianificazione" - Capo III "semplificazione del procedimento di approvazione dei piani", articoli da 43 a 46, disciplina il procedimento unico di approvazione degli strumenti;
- all'art. 46 "Fase di approvazione del piano", con particolare riferimento ai commi 3 e 4, definisce le modalità di espressione del parere di competenza dei Comitati Urbanistici, nonché i contenuti dello stesso;
- all'art. 47 "Comitato Urbanistico (CU)" comma 1, stabilisce che, presso la Regione e ogni soggetto di area vasta, venga istituito un Comitato Urbanistico avente lo scopo di coordinare e integrare in un unico provvedimento l'esercizio delle funzioni di partecipazione del relativo livello territoriale, l'espressione del parere di sostenibilità ambientale e territoriale, l'acquisizione dei pareri/intese/nullaosta/atti di assenso comunque denominati necessari alla conclusione del procedimento e, infine, le intese degli enti titolari del piano di cui lo strumento all'esame del CU abbia il valore e gli effetti e l'intesa sulla variazione dei piani di altri livelli territoriali, di cui agli articoli 51, comma 4, e 52, comma 4;

all'art. 47 comma 2 lett. a), prevede che del Comitato Urbanistico Regionale faccia necessariamente parte un rappresentante unico del soggetto di area vasta di volta in volta territorialmente interessato;

all'art. 47 comma 2 lett. i), stabilisce che i Comitati Urbanistici - ivi compresi quelli di area vasta (CUAV) di cui alla lett. c) - si avvalgano di una struttura tecnica operativa (STO) preposta all'effettuazione degli adempimenti per la costituzione e il funzionamento dello stesso, mediante l'utilizzo di personale in possesso delle competenze professionali indicate all'art. 55 "Ufficio di piano" comma 4;

all'art. 47 comma 2, lett. f) stabilisce che i soggetti di area vasta si esprimano nell'ambito del CU anche in veste di autorità competenti per la valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 19 comma 3;

al comma 2 lett. h) configura in termini di gratuità la partecipazione ai lavori dei Comitati Urbanistici, per i quali non viene infatti riconosciuta alcuna indennità, né compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

all'art. 55 "Ufficio di Piano"- comma 3, prevede che i soggetti di area vasta si dotino di un Ufficio di Piano per l'attività di pianificazione territoriale di loro competenza, per l'esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale di cui all'art. 19 commi 3 e 5 e per lo svolgimento dei compiti propri delle Strutture Tecniche Operative di supporto ai CU, di cui all'art. 47 comma 2 lett. i);

all'art. 55 comma 4 definisce le competenze professionali di cui devono essere dotati gli uffici di piano per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, individuandole in quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario;

Richiamata la DGR n. 954/2018, pubblicata sul BURERT n. 197 in data 29.06.2018, con particolare riferimento all'allegato 1 "Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati Urbanistici (CU) ai sensi dell'art. 47, comma 2, LR 24/2017", e all'articolo 1 "Costituzione dei Comitati Urbanistici (CU) e relativi adempimenti";

Dato atto che, a mente del già menzionato articolo, la costituzione del Comitato Urbanistico da parte di ciascuno degli enti territoriali interessati prevede gli step procedurali di seguito delineati alle lett. a), b) e c) del comma 2, ovvero:

- a) richiesta di designazione del rappresentante unico e del supplente rivolta a ciascuno degli enti che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del Comitato;
- b) costituzione della Struttura Tecnica Operativa di cui all'art. 8 dell'allegato 1 (ivi compresa la nomina del Responsabile) mediante la designazione del personale da assegnare alla stessa e l'eventuale stipula delle convenzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 8;
- c) attuazione di ogni adempimento organizzativo necessario per assicurare la funzionalità del CU e l'accessibilità e trasparenza in merito allo svolgimento dei lavori e ai provvedimenti assunti, quali la designazione della sede, l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata e l'istituzione di una apposita sezione del sito web istituzionale destinata a contenere le informazioni in ordine alla composizione del Comitato e alle relative convocazioni e ordini del giorno;

Dato atto che gli artt. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla DGR di che trattasi, individuano, rispettivamente, i componenti necessari, eventuali, e con voto consultivo del CUAV, così come di seguito evidenziati:

- Componenti necessari: il Rappresentante unico della Provincia, il Rappresentante unico della Regione e il Rappresentante unico del Comune titolare dello strumento urbanistico di volta in volta in esame;
- Componente eventuale: il Rappresentante unico dell'Ente titolare del Piano per il quale lo strumento di pianificazione in esame è in corso di esame;
- Componenti con voto consultivo: i Rappresentanti unici delle amministrazioni che esercitano funzioni di tutela e governo del territorio nei casi in cui, secondo la disciplina vigente, siano competenti ad esprimere il loro parere sullo strumento di pianificazione in esame;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'allegato 1 alla suddetta DGR, il CUAV si esprime sugli strumenti urbanistici, e relative varianti, dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza territoriale, così come di seguito evidenziati:
  - piano urbanistico generale (PUG) di cui all'articolo 31 della L.R. n. 24/2017;

*Originale Firmato Digitalmente*

- accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di fuori dal perimetro del territorio urbanizzato delineato ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della L.R. 24/2017;
- accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. 24/2017;
- piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP) di cui all'articolo 38, comma 17, della L.R. 24/2017;
- che, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 dell'allegato medesimo, Il CUA V Si esprime altresì su ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala comunale che interessi il territorio di propria competenza, per il quale, ai sensi dell'articolo 43 comma 3 della L.R. n. 24/2017, trovi applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III, in quanto la legge che lo disciplina non detta una specifica disciplina circa le sue modalità approvative;

Dato atto che sono invece esentati dal parere del CUA V, ai sensi del comma 4 dell'articolo di cui sopra:

- a) gli accordi operativi che riguardino solo aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (i quali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 38, comma 11, della L.R. n. 24/2017 sono soggetti unicamente alla verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 39, ovvero sono esentati anche dalla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della medesima legge regionale);
- b) gli accordi operativi “esentati dalla Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell'art. 19, comma 6” (articolo 38, comma 9, L.R. n. 24/2017), in quanto si limitano ad introdurre:
  - b.1. rettifiche degli errori materiali;
  - b.2. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
  - b.3. modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
  - b.4. modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;
  - b.5. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso;

Richiamato altresì l'art. 8 dell'allegato 1 alla DGR 954/2018 “Struttura Tecnica Operativa”, il quale prevede:

- al comma 1, che ogni Comitato Urbanistico sia supportato da una Struttura Tecnica Operativa costituita, anche mediante le convenzioni di cui al comma 5, da personale tecnico dell'ente interessato, in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5 della L.R. n. 24/2017;
- al comma 5, che, al fine di dotare la struttura tecnica operativa delle figure professionali indicate al comma 1 eventualmente mancanti, gli enti territoriali interessati possano

*Originale Firmato Digitalmente*

avvalersi, mediante apposite convenzioni, di personale dipendente degli enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CU;

- al comma 6, che gli enti territoriali interessati stabiliscano, con proprio provvedimento organizzativo: il Responsabile della struttura tecnica operativa, il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni istruttorie; le forme di partecipazione delle restanti strutture dell'ente che esercitino compiti in materia di governo del territorio; le modalità di esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale e i compiti istruttori assegnati alle strutture competenti in materia di VALSAT, individuate ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 4 della LR 09/2008 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Dato atto che la Provincia di Ferrara ha provveduto alla tempestiva attivazione:

1. delle procedure propedeutiche alla costituzione della Struttura Tecnica Operativa (STO);
2. delle procedure propedeutiche alla costituzione del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV);

Richiamato, quanto al precedente punto 1, il provvedimento presidenziale di costituzione della Struttura Tecnica Operativa (STO) di supporto al Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) dell'ente, in corso di emanazione;

Richiamate altresì, relativamente al precedente punto 2) le note di richiesta relative:

- alla designazione dei componenti necessari del CUAV: P.G. n. 23775 del 18.07.2018;
- alla designazione dei componenti con voto consultivo del CUAV: P.G. 26063 del 09.08.2018;

Evidenziato:

che alla data di redazione della proposta del presente atto deliberativo, non è stata interamente completata l'acquisizione delle designazioni oggetto delle suddette richieste;

Richiamata, inoltre, la nota P.G. 23397 del 16.07.2018, mediante la quale la Regione Emilia - Romagna ha richiesto a questa Provincia di provvedere alla designazione del proprio rappresentante quale componente necessario del CUR, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla DGR 954/2018;

Ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 24 del 2017, e secondo le indicazioni fornite dall'allegato alla DGR 954/2018, di provvedere:

alla designazione della sede del CU, all'indicazione di una casella di posta elettronica certificata e all'istituzione di una apposita sezione del sito web istituzionale destinata a garantire informazioni in ordine alla composizione del Comitato e alle relative convocazioni e ordini del giorno;

alla designazione, quale rappresentante della Provincia di Ferrara nell'ambito del CUAV, con la funzione di Presidente del comitato stesso, del Presidente pro tempore dell'Ente o suo

delegato e, quale rappresentante supplente in caso di impedimento, del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale o suo delegato;

alla designazione del rappresentante della Provincia di Ferrara all'interno del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) e del rappresentante supplente nei casi di impedimento del titolare, individuando tali soggetti, rispettivamente, nel Presidente pro tempore dell'Ente o suo delegato e nel Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale o suo delegato;

all'approvazione dei "Criteri per il funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Ferrara", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, suscettibili di successive modifiche/integrazioni da effettuarsi con provvedimento del Dirigente, qualora le stesse si rendessero necessarie alla luce delle concrete esigenze eventualmente manifestatesi nel corso dei lavori di competenza o in funzione del recepimento di modifiche alla normativa e/o alla regolamentazione regionale vigente nella materia;

all'istituzione del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Ferrara per lo svolgimento delle attività istituzionali così come individuate e previste dalla L.R. 24/2017, dando atto che, con successivo apposito provvedimento da redigersi, ai sensi della normativa sopra richiamata, da parte della Struttura Tecnica Operativa, si provvederà al recepimento delle nomine dei componenti, quali membri necessari, eventuali e con voto consultivo dello stesso;

Ritenuto, nel merito, che le designazioni dei componenti del CUAV possano essere revocate, modificate o integrate nel tempo a giudizio degli enti interessati e che, in tali circostanze, i nuovi rappresentanti, individuati mediante apposite note, entrino di diritto a far parte del Comitato stesso, senza che ciò comporti la necessità di provvedere all'adozione di appositi atti ulteriori rispetto a quello di cui al punto precedente;

Dato atto, inoltre, che laddove non precedentemente effettuata, la designazione del rappresentante del comune all'interno del CUAV dovrà comunque avvenire preventivamente o, almeno, contestualmente all'adozione della strumentazione urbanistica oggetto di espressione del parere, ovvero alla trasmissione degli Accordi Operativi nei casi di cui all'art. 38 della L.R. 24 del 2017;

Dato infine atto che, dalla adozione della presente deliberazione, non derivano oneri di natura finanziaria né diretti né indiretti a carico del bilancio o del patrimonio dell'ente;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore interessato e del Responsabile del Settore Bilancio in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

Uditi: l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte dell'arch. Coppari, P.O. Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, del Presidente Tagliani, l'intervento del consigliere Bertolasi e la risposta dell'arch. Coppari (illustrazione ed interventi acquisiti agli atti a mezzo di registrazione su supporto informatico secondo quanto previsto dall'art. 21 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio);

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

*Originale Firmato Digitalmente*

## **DELIBERA**

1. di istituire, ai sensi dell'art. 47 comma 1 della L.R. n. 24/2017, il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Ferrara, preposto allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge medesima, dando atto che, con successivo apposito provvedimento, si provvederà al recepimento delle designazioni dei componenti, individuati dagli enti quali membri necessari, eventuali e con voto consultivo dello stesso;
2. di designare quale rappresentante della Provincia di Ferrara nell'ambito del CUAV, con la funzione di Presidente del Comitato stesso, il Presidente pro tempore dell'Ente o suo delegato e, quale rappresentante supplente in caso di impedimento, il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale o suo delegato;
3. di designare, ai sensi dell'allegato 1 alla DGR 954/2018, art. 1 comma 2 lett. c), quale sede del CUAV, gli uffici della P.O. Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara;
4. di stabilire, ai sensi dell'allegato 1 alla DGR 954/2018, art. 1 comma 2 lett. c), che ai fini della ricezione della documentazione costitutiva degli strumenti di piano all'esame del CUAV e della trasmissione delle convocazioni/verbali delle sedute si farà riferimento alla casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'ente;
5. di provvedere, ai sensi dell'allegato 1 alla DGR 954/2018, art. 1 comma 2 lett. c), e nel contesto della complessiva riorganizzazione del sito web istituzionale dell'ente, alla tempestiva configurazione di una apposita sezione dello stesso, destinata ad ospitare informazioni costantemente aggiornate in ordine alla composizione del Comitato e alle relative convocazioni e ordini del giorno;
6. di approvare i "Criteri per il funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Ferrara" contenuti nell'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, cui dovranno attenersi i componenti dello stesso nell'effettuazione delle attività di competenza, dando atto che a tali criteri potranno essere apportate successive modifiche/integrazioni qualora le stesse si rendessero necessarie alla luce delle concrete esigenze eventualmente manifestatesi nel corso dei lavori di competenza o in funzione del recepimento di modifiche alla normativa e/o alla regolamentazione regionale vigente nella materia;
7. di designare, quale rappresentante della Provincia di Ferrara all'interno del Comitato Urbanistico della Regione Emilia - Romagna (CUR), il Presidente pro-tempore della Provincia di Ferrara o suo delegato e quale supplente il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità o suo delegato;
8. di trasmettere copia del presente atto a tutti gli enti facenti parte del CUAV ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della DGR 954/2018.

Stante l'urgenza di procedere al fine di rispettare le tempistiche delineate dall'allegato 1 alla DGR 954/2018;



Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 18 agosto 2000, n. 267.

bb/

**Approvato e sottoscritto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Ornella Cavallari)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Avv. Tiziano Tagliani)**

## Allegato 1

### CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA (CUAV) DELLA PROVINCIA DI FERRARA

#### ART 1. COMPOSIZIONE

1. Presso la Provincia di Ferrara è istituito il Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 comma 2, della L.R. 24/2017, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e dell'Allegato 1 alla DGR n. 954 del 25 giugno 2018 "Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati Urbanistici (CU) ai sensi dell'art. 47, comma 2, LR 24/2017".
2. Fanno parte del Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV) i componenti di diritto individuati dall'articolo 47, comma 2, lettera c), della L.R. 24/2017 e dall'articolo 4 "Componenti necessari del CUAV" dell'Allegato 1 \ alla DGR 954/2018, ovvero:
  - a) il rappresentante unico della Provincia di Ferrara, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;
  - b) il rappresentante unico della Regione Emilia-Romagna;
  - c) il rappresentante unico del Comune o dell'Unione di Comuni titolare dello strumento urbanistico di volta in volta in esame.
3. Il rappresentante della Provincia di Ferrara è designato dal Consiglio Provinciale ed è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 24/ 2017. Il Consiglio Provinciale provvede altresì, contestualmente, alla designazione di un componente supplente, per i casi di assenza e impedimento del titolare, avente le stesse funzioni da esercitarsi entro i medesimi limiti e modalità.
4. Il rappresentante della Provincia di Ferrara riveste il ruolo di Presidente del CUAV, con il compito di organizzarne e coordinarne le attività nel rispetto della normativa regionale ed in ottemperanza ai presenti criteri.
5. I Rappresentanti unici della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni/Unioni di Comuni cui siano state conferite le funzioni di pianificazione (nonché i loro supplenti) sono legittimati a partecipare alle sedute del CUAV dall'atto di designazione adottato dall'organo istituzionalmente competente dell'ente di appartenenza, che li legittimi ad esprimere in modo vincolante la volontà dello stesso.
6. Fanno inoltre parte del Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV), quali componenti eventuali con voto deliberativo come individuati dall'articolo 47 comma 2 lettera d) della L.

R. 24/2017 e dall'articolo 5 dell'allegato alla DGR 954/ 2018, i Rappresentanti degli Enti preposti al rilascio dell'intesa in ordine alle parti del piano in esame che producano variante ad altri strumenti di pianificazione o che ne assumono il valore e gli effetti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 52 e 51 della L.R. 24/2017.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma e qualora non venga raggiunta l'intesa, il CUAV esprime comunque il parere di competenza, seppure limitatamente alle restanti previsioni del piano in esame. In tali casi, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'allegato 1 alla DGR 954/2018, potrà comunque essere approvato, previo stralcio delle previsioni sulle quali non sia stata acquisita l'intesa.
8. Al Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV) partecipano, con voto consultivo, ai sensi dall'articolo 47 comma 2, lettera e) della L.R.24/2017 e dell'articolo 6 dell'allegato 1 alla DGR 954/2018, i Rappresentanti unici delle amministrazioni che esercitano funzioni di tutela e governo del territorio, nei casi in cui siano competenti ad esprimere il loro parere sullo strumento in esame, ed in particolare:
  - a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), per tutti gli strumenti di pianificazione, ai fini dell'espressione del parere relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento in esame di cui all'articolo 19, comma 4, della L.R. 24/2017;
  - b) l'AUSL territorialmente competente per l'espressione del parere relativo ai profili igienico sanitari di cui all'art. 19, comma 1, lettera h), della L.R. 19/1982;
  - c) gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame comporti modifiche cartografiche o normative al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art. 52 della L.R. 24/2017, nonché nei casi di conformazione e di adeguamento dello strumento territoriale o urbanistico in esame alle previsioni del PTPR, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'art. 66, comma 4, della L.R. 24/2017;
  - d) l'Autorità distrettuale di bacino territorialmente competente, in merito alla conformità dello strumento territoriale o urbanistico in esame alle previsioni contenute nella pianificazione di bacino di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente);
  - e) gli Enti di gestione dei parchi regionali, interregionali o nazionali, per l'espressione del parere di conformità di cui all'art. 39 della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame interessi il territorio di un parco o aree di pre-parco;
  - f) gli enti, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n.1191 del 30 luglio 2007 (Capitolo 3 dell'Allegato B), competenti alla valutazione di incidenza sui piani i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000;
  - g) ogni altro ente o organismo competente, secondo la disciplina vigente, al rilascio di pareri, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Con riferimento a quest'ultimo punto, e a titolo non esaustivo, partecipano alle sedute del CUAV, qualora interessati dalle trasformazioni dello specifico piano urbanistico:

- A.I.P.O. Agenzia interregionale per il Fiume Po
- i Consorzi di Bonifica Pianura Ferrara e Bonifica Burana
- l'Agenzia territoriale dell'Emilia - Romagna per i servizi idrici e i rifiuti – ATERSIR

9. Il rappresentante unico della Provincia o suo delegato, componente necessario e Presidente del CUAV, si esprime altresì:

- in veste di autorità competente per la valutazione ambientale del piano, ai sensi del D.lgs. 152/2006, come previsto dall'articolo 19 comma 3 lettera c) della L.R. n. 24/2017.
- in merito alla compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 19 del 2008.

10. I rappresentanti degli enti e organismi convocati alle sedute del CUAV al fine della espressione dei pareri e/o atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa, sono espressamente individuati dall'atto di designazione dell'organo istituzionalmente competente, che li legittima ad esprimere in maniera vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza.

11. Il CUAV ha sede presso gli Uffici della P.O. Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara e utilizza la casella PEC istituzionale dell'ente per le comunicazioni di competenza, provvedendo inoltre alla pubblicazione delle informazioni su apposita sezione del portale della Provincia di Ferrara.

## ART 2 – COMPETENZE

1. Il Comitato Urbanistico di Area Vasta svolge le attività poste a suo carico dalla vigente normativa, con particolare riferimento agli articoli 46 e 47 della L.R. 24/2017, e secondo quanto disciplinato dall'articolo 7 commi 2 e 3 dell'allegato 1 alla DGR 954/ 2018.
2. Nello specifico, il CUAV si esprime sui seguenti strumenti urbanistici, e relative varianti, dei Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale di competenza:
  - a) il Piano urbanistico generale (PUG) di cui all'articolo 31 della L.R. 24/2017;
  - b) gli accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, aree collocate al di fuori dal perimetro del territorio urbanizzato delineato ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della L.R. 24/2017;
  - c) gli accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. 24/2017;

d) i piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), di cui all'articolo 38, comma 17, della L.R. 24/2017.

3. Il CUAV si esprime altresì su ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala comunale che interessi il territorio di propria competenza, per il quale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. 24/2017, trovi applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III della medesima L.R. 24/2017 (in quanto la legge che lo disciplina non detta una specifica disciplina circa le sue modalità approvative).
4. Sono esentati dal parere del CUAV, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 dell'allegato 1 alla DGR 954/2018:
  - a) gli accordi operativi che riguardino solo aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (i quali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 38, comma 11, della L.R. n. 24/2017 sono soggetti unicamente alla verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 39, ovvero sono esentati anche dalla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della medesima legge regionale);
  - b) gli accordi operativi "esentati dalla Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell'art. 19, comma 6" (articolo 38, comma 9, L.R. n. 24/2017), in quanto si limitano ad introdurre:
    - b.1. rettifiche degli errori materiali;
    - b.2. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
    - b.3. modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
    - b.4. modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;
    - b.5. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso;
5. Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, il CUAV si attiene a quanto stabilito dalla L.R. 24/2017, dalla DGR 954/2018 nonché dai presenti criteri, e, qualora necessario, alle ulteriori disposizioni della vigente normativa statale e regionale.

### ART. 3 - STRUTTURA TECNICA OPERATIVA

1. Nell'esercizio dei propri compiti istituzionali il CUAV è supportato dalla Struttura Tecnica Operativa prevista dalla L.R. 24/2017 art. 47 comma 2 lett. i) e dall'articolo 8 dell'allegato 1 alla DGR 954/2018.
2. Tale Struttura Tecnica Operativa (STO) è composta da personale tecnico in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i

profili pianificatori paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell'articolo 55, commi 4 e 5, della L.R. 24/2017.

3. Al fine di dotare la Struttura Tecnica Operativa delle figure professionali indicate al precedente comma eventualmente mancanti all'interno del proprio organico, la Provincia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di personale dipendente degli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CUAV.
4. La Struttura Tecnica Operativa effettua, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, la verifica in ordine alla completezza della documentazione tecnica e amministrativa costituente gli strumenti urbanistici da valutare e richiede, con atto del Responsabile, eventuali integrazioni. La richiesta interrompe i termini del procedimento, che ricominciano a decorrere per intero dalla data di ricevimento della documentazione completa.
5. Per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sottoposti al parere del CUAV, la struttura tecnica operativa è integrata da tecnici appositamente designati dagli Enti e organismi costituenti componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del comitato stesso, ai sensi precedente articolo 1. Tali tecnici possono coincidere con i rappresentanti unici dei medesimi Enti e organismi.
6. La Struttura tecnica operativa ha inoltre il compito di provvedere alla costituzione del CUAV e agli adempimenti necessari al funzionamento dello stesso ed in particolare alla predisposizione e trasmissione delle note di convocazione a firma del Presidente del CUAV, alla redazione dei verbali delle sedute e dei necessari provvedimenti conclusivi.
7. I Componenti della Struttura tecnica operativa che hanno condotto l'istruttoria partecipano alle sedute del CUAV con funzione di relatori del piano in esame.

#### ART. 4 ADEMPIMENTI DEI COMUNI

1. Ai sensi dell'articolo 46 comma 2 della L.R. 24/2017, ed in un'ottica di semplificazione e riduzione delle tempistiche procedurali, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici da sottoporre al parere del CUAV esclusivamente in forma digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente;
2. Laddove non precedentemente effettuata, la designazione del rappresentante del Comune all'interno del CUAV dovrà comunque avvenire preventivamente o, almeno, contestualmente all'adozione della strumentazione urbanistica oggetto di espressione del parere, ovvero alla trasmissione degli Accordi Operativi nei casi di cui all'art. 38 della L.R. 24 del 2017;

## Art. 5 - FUNZIONAMENTO DEL CUAV

1. Alla convocazione delle sedute del CUAV provvede tramite la STO il Presidente, il quale definisce l'ordine del giorno, coordina lo svolgimento dei lavori e ricerca la posizione unitaria costituente composizione di tutti gli interessi pubblici di cui i partecipanti sono portatori. In caso di posizioni discordanti il parere del CUAV è deliberato a maggioranza dei componenti necessari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 dell'allegato 1 alla DGR 954/2018, relativamente all'intesa dell'ente titolare del piano di cui si propone variante.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal supplente.
3. Nell'ambito del CUAV ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto legittimato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente o amministrazione stessa. Il rappresentante unico può chiedere l'intervento di altri dipendenti del proprio ente o amministrazione, in funzione di supporto tecnico nel corso dell'istruttoria.
4. La convocazione delle sedute del CUAV, contenente il relativo Ordine del giorno, è effettuata mediante posta elettronica certificata almeno dieci giorni lavorativi antecedenti la data fissata, salvo specifiche e motivate ragioni di urgenza.
5. Contestualmente alla convocazione verranno messi a disposizione dei componenti il CUAV gli elaborati costitutivi degli strumenti o loro varianti all'ordine del giorno, mediante adeguate modalità di comunicazione elettronica o di accesso via web, al fine di garantire la maggiore efficacia e celerità nell'interscambio dei dati.
6. Le sedute si considerano valide purché risultino presenti i rappresentanti unici della Provincia di Ferrara e della Regione Emilia – Romagna, oppure i loro rispettivi supplenti.
7. Nell'ipotesi di parità di voti risulta prevalente quello espresso dal Presidente del CUAV.
8. Il CUAV può richiedere, per una sola volta, con atto del Presidente, chiarimenti ed integrazioni istruttorie. La richiesta sospende i termini del procedimento, che riprendono a decorrere, per il periodo residuo, dalla data del ricevimento della documentazione completa.
9. Il CUAV esprime un unico parere motivato sullo strumento urbanistico o territoriale sottoposto al suo esame, in merito ai profili specificati dall'art. 46, comma 4, della L.R. 24/2017.
10. La partecipazione al CUAV non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e pertanto non incide sul bilancio provinciale.

## ART. 6 DURATA

1. Il CUAV viene istituito in forma permanente.
2. Le designazioni iniziali dei componenti, effettuate dagli enti individuati dalla normativa, vengono recepite con apposito specifico provvedimento.
3. Le designazioni possano essere revocate, modificate o integrate nel tempo a giudizio degli Enti interessati; in tali circostanze i nuovi rappresentanti, individuati mediante apposite note, entrano di diritto a far parte del Comitato, senza che ciò comporti la necessità di provvedere all'adozione di appositi atti, ulteriori rispetto a quello di cui al punto precedente.